Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 113° — Numero 93**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Sabato, 8 aprile 1972** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DELL'8 APRILE 1972:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni nel comune di Ribera della provincia di Agrigento.

(3581)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Mercoledì 29 marzo 1972, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ahmed el Sherif el Habib il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Sudan a Roma.

(5612)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1972, n. **109**.

Delimitazione territoriale fra i comuni di Piombino, in provincia di Livorno, e di Follonica, in provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 maggio 1970, n. 241, con la quale la borgata « Lido di Follonica » è stata distaccata dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, ed aggregata al comune di Follonica, in provincia di Grosseto;

Ritenuta la necessità di stabilire la nuova linea di confine tra i due comuni di Piombino e di Follonica, sulla base delle indicazioni fornite dall'art. 1, secondo comma, della legge anzidetta ai fini della delimitazione della borgata « Lido di Follonica »;

Visto il progetto di delimitazione territoriale dei comuni anzicennati, predisposto dall'ufficio del genio civile di Livorno e vistato da quello di Grosseto, composto di due piante planimetriche in scala 1:25.000 e 1:100.000 e delle relazioni descrittive dei confini stessi n. 7897 del 30 luglio 1971 e n. 1912 del 1° marzo 1972;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La delimitazione territoriale fra i comuni di Piombino, in provincia di Livorno, e di Follonica, in provincia di Grosseto, è quella risultante dalle planimetrie e dalle relazioni descrittive dei confini, indicate nelle premesse e facenti parte integrante del presente decreto.

Correlativamente sono modificati, nel tratto riguardante i suddetti comuni, i confini tra le province di Livorno e di Grosseto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1972

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **110**.

Estinzione dell'opera pia Viani - Ospedale per i poveri, con sede in Norma.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia Viani - Ospedale per i poveri, con sede in Norma (Latina) viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **111**.

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « Ancilla Domini », con sede in Vicenza.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia unione « Ancilla Domini », con sede in Vicenza. La stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni e la costituzione di diritti di superficie e di uso, disposte con atto pubblico 22 febbraio 1971, n. 71213 di repertorio, a rogito dott. Mario Boschetti, notaio in Vicenza, consistenti in due case con cortili e terreni di circa mq. 3000 siti in Montecchio Maggiore (Vicenza) e nel diritto di superficie e di uso su un'area di mq. 6476 situata in Vicenza, il tutto valutato complessivamente lire 97.087.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 9. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **112**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Silvestro, in Mornese.

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Silvestro, in Mornese (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 7. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1972, n. **113**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Urbino ad acquistare un immobile.

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Urbino viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Urbino, in via Veterani e via di Ruscio, denominato palazzo Veterani, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Urbino alla partita 589, mappale 755, al prezzo di L. 85.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1972, n. **114**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Giulio Pastore, con sede in Roma.

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione Giulio Pastore, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1972
Atti del Governo, registro n. 248, *foglio n.* 27. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo;

Vista la nota n. 20297 del 17 febbraio 1972 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con cui si chiede la sostituzione, perchè destinato ad altro incarico, del dott. Zeno Tomassini, membro effettivo rappresentante del Ministero stesso in seno a detto organo collegiale, con il dott. Guido Padula;

Decreta:

Il dott. Guido Padula è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Abruzzo, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Zeno Tomassini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5058)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata.

Il MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata;

Vista la nota n. 73 del 31 gennaio 1972 della Federazione italiana salariati braccianti e maestranze specializzate di Potenza con cui si chiede la sostituzione del sig. Leonardo Romanò, membro effettivo in seno a detto organo collegiale, perchè dimissionario, con il sig. Luigi Pomponio;

Decreta:

Il sig. Luigi Pomponio è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola della Basilicata, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Leonardo Romanò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5057)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1972.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulate con lettera 19 febbraio 1972, n. 1251;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa, per l'anno 1972 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Polini dott. Antonio;
2. Tornar dott. Giancarlo;
3. Baschieri dott. Franco;
4. Iacobelli Alessio;
5. Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

1. Borelli Dorino;
2. Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1972

Il Ministro: GAVA

(5089)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 febbraio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Foggia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e del tasso di interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969;

Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 13 ottobre 1971;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 10 aprile 1972, la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è ridotta dal 4,50 % al 4 %; resta invariata la maggiorazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 23 giugno 1969.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 3,50 %. Resta altresì invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data del 10 aprile 1972 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa, presso la Banca d'Italia, è ridotta dal 4 % al 3,50 %; restano invariate le maggiorazioni previste dal decreto ministeriale del 22 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1969, per le anticipazioni a scadenza fissa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5903)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1972.

Conti correnti vincolati presso l'Istituto di emissione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 novembre 1914, n. 1284, convertito nella legge 30 aprile 1916, n. 528;

Visto il regio decreto 17 giugno 1928, n. 1377;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1942, 30 luglio 1943, 27 febbraio e 5 settembre 1944, 3 febbraio 1945, 12 gennaio 1946, 10 gennaio 1953, 5 dicembre 1962 e 4 novembre 1963;

Sentito l'Istituto di emissione

Decreta:

Art. 1.

I conti correnti vincolati al preavviso di 15 giorni presso l'Istituto di emissione, intestati ad aziende di credito, ai loro istituti centrali, agli istituti di credito a medio e a lungo termine, ad amministrazioni, aziende autonome ed enti pubblici in genere, sono soppressi a decorrere dal 10 aprile 1972; quelli in essere a tale data restano fruttiferi al tasso d'interesse del 2 per cento per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dalla data medesima.

I conti correnti vincolati a tre e a sei mesi presso l'Istituto di emissione, intestati alle aziende, istituti ed enti di cui al precedente comma, sono soppressi a decorrere dal 10 aprile 1972; i conti della specie in essere alla data medesima restano fruttiferi, rispettivamente, al tasso del 2,50 e del 2,75 per cento, fino alla scadenza dei rispettivi vincoli.

Art. 2.

A decorrere dal 10 aprile 1972, il tasso d'interesse sui conti correnti vincolati al preavviso di otto giorni presso l'Istituto di emissione, intestati alle aziende, istituti ed enti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, è fissato nella misura dell'1 per cento; i conti della specie in essere a tale data restano fruttiferi al tasso dell'1,50 per cento per un periodo non superiore ad otto giorni decorrenti dalla data medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1972

Il Ministro: COLOMBO

(5902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società tra produttori della agricoltura bresciana - S.P.A.B. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 marzo 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Società tra produttori dell'agricoltura bresciana S.P.A.B. Società cooperativa a r. l. », con sede in Brescia, composto dai signori:

Finamore dott. Maurizio, presidente;

Gullo avv. Stefano e Aiardi dott. Pier Franco, membri.

(5130)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 3222/1.14.6, in data 20 novembre 1971 l'Università di Catania è stata autorizzata per acquistare dalle signore Maugeri Alfia e Maugeri Lucia per lire 2.100.000, un corpo di fabbricati sito nel comune di Catania, contrada S. Sofia n. 80, della estensione di circa mq. 422.

(5134)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare la cessione gratuita di un'area

Con decreto del prefetto di Milano n. 13573, in data 8 luglio 1971, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare la cessione gratuita di un'area di mq. 7500 circa del valore, ai fini fiscali, di L. 59.000 al mq.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(5135)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° novembre 1971 al 31 gennaio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo: dal 1°-11-1971 al 13-11-1971	Supplemento prelievo: dal 14-11-1971 al 18-12-1971	Supplemento prelievo: dal 19-12-1971 al 31-1-1972
01.05		Volatili vivi da cortile:				
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 gr. denominati « pulcini »	13,80 (per unità)	zero	zero	zero
		B. altri:				
	04	I. galli, galline e polli	58,70	zero	zero	zero
	07	II. anatre	79,10	zero	zero	zero
	11	III. oche	66,05	zero	zero	zero
	14	IV tacchini	73,75	zero	zero	zero
	17	V. faraone	102,75	zero	zero	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:				
		A. volatili interi:				
		I. galli, galline e polli:				
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	70,65	85,30 (*c*)	85,30 (*c*)	85,30 (*c*)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti polli 70 % »	83,80	85,30 (*c*)	85,30 (*c*)	85,30 (*c*)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio detti polli 65 % »	90,20	85,30 (*c*)	85,30 (*c*)	85,30 (*c*)
		II. anatre:				
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	93,20	zero	zero	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	113,00	34,40 (*d*)	34,40 (*d*)	34,40 (*d*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo dal 1°-11-1971 al 13-11-1971	Supplemento prelievo dal 14-11-1971 al 18-12-1971	Supplemento prelievo dal 19-12-1971 al 31-1-1972
02.02 (segue)		III. oche:				
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »	94,40	zero	zero	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % »	94,30	zero	zero	zero
	24	IV. tacchini	105,30	68,75 (c) (e)	68,75 (c) (e)	68,75 (c) (e)
	27	V. faraone	146,75	zero	zero (h)	zero (h)
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):				
	31	I. disossate	211,80	zero (f)	zero (f)	zero (f)
		II. non disossate:				
		a. metà o quarti:				
	34	1. di galli, galline e polli	90,20	85,30	85,30	85,30
	37	2. di anatre	113,00	34,40	34,40	34,40
	41	3. di oche	94,30	zero	zero	zero
	44	4. di tacchini	105,30	zero	zero	zero
	47	5. di faraone	146,75	zero	zero (h)	zero (h)
	51	b. ali intere, anche senza la punta	70,60	zero	zero	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	48,90	78,10	78,10	78,10
		d. petti e pezzi di petti:				
	57	1. di oche	155,60	zero	zero	zero
	61	2. di tacchini	173,75	zero	zero	zero
	64	3. di altri volatili	138,30	zero	zero	zero
		e. cosce e pezzi di cosce:				
	67	1. di oche	136,75	zero	zero	zero
		2. di tacchini:				
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	84,25	56,25	56,25	56,25
	74	bb. altri	152,70	zero (g)	zero (i)	zero (i)
	77	3. di altri volatili	121,50	62,50	62,50	62,50
	81	f. altre	211,80	zero	zero	zero
	84	C. frattaglie	48,90	zero	zero	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:				
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	755,00 (a)	zero	zero	zero
	04	B. altri	124,95 (a)	zero	zero	zero
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	130,40	zero	zero	zero
15.01-B	07	Grasso di volatili, pressato o fuso	130,40 (a)	zero	zero	zero
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:				
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (b)	271,55	zero	zero	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (b)	162,95 (a)	zero	zero	zero
	21	c. altre	108,65 (a)	zero	zero	zero

(a) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna n. 5 della tariffa d'uso dei dazi doganali di importazione) sul valore in dogana della merce.
(b) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(d) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Romania.
(e) Ai prodotti originari dall'Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 102,50.
(f) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America o dalla Danimarca si applica un supplemento di prelievo di lire 153,10.
(g) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 359,40.
(h) Ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia o dalla Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 256,25.
(i) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America o dal Canadà si applica un supplemento di prelievo di lire 359,40.
(l) Ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America si applica un supplemento di prelievo di lire 196,90.

(3170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 22 novembre 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

Nocent Enzo, il 3 luglio 1970 in Valvasone (Pordenone). — Con generosa determinazione, non esitava a calarsi in un pozzo, saturo di esalazioni tossiche, riuscendo, dopo ripetuti, estenuanti interventi, a trarre in salvo due persone, che giacevano sul fondo prive di sensi. Mirabile esempio di sprezzo del pericolo e di operante altruismo.

Osella Giacomino, il 19 novembre 1970 in Torino. — Udite le invocazioni di una donna che, scivolata, ed avendo battuto il capo contro la ringhiera di un balcone, era rimasta immobilizzata al suolo per le ferite, non esitava a calarsi, incurante del grave pericolo, dal piano superiore, in soccorso della malcapitata. Ammirevole esempio di ardimentoso, operante altruismo.

Medaglie di bronzo

Tartaglia Mauro, il 9 novembre 1969 e 2 agosto 1970 in Peschiera del Garda (Verona). — In successivi interventi, con slancio generoso e incurante del grave rischio personale, traeva in salvo due persone in procinto di annegare.

Finotello Giuseppino, il 5 agosto 1970 in Venezia. — Malgrado la giovane età e la malferma salute, non esitava ad accorrere in soccorso di un bambino, che, caduto accidentalmente da un pontile, era in procinto di annegare, traendolo, con grandi sforzi, in salvo.

Vittori Corrado, capitano di vascello, il 13 settembre 1970 in Fregene-Roma. — Udite le invocazioni di aiuto di due giovanette in procinto di annegare, non esitava a slanciarsi, insieme ad altro generoso, fra le onde del mare agitato, riuscendo a tenere a galla le pericolanti fino all'arrivo di un natante di salvataggio.

Zanni Vincenzo, sottotenente A.N., il 13 settembre 1970 in Fregene-Roma. — Udite le invocazioni di aiuto di due giovanette in procinto di annegare, non esitava a slanciarsi, insieme ad altro generoso, fra le onde del mare agitato, riuscendo a tenere a galla le pericolanti fino all'arrivo di un natante di salvataggio.

Farina Camillo, l'8 ottobre 1970 in Genova. — In servizio presso una centrale del gas non esitava ad affrontare, unitamente ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, penetrate nello stabilimento, per scongiurare il pericolo delle catastrofiche conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esplosione degli impianti e per mettere al sicuro materiali pericolosi.

Lanteri Riccardo, l'8 ottobre 1970 in Genova. — In servizio presso una centrale del gas non esitava ad affrontare, unitamente ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, penetrate nello stabilimento, per scongiurare il pericolo delle catastrofiche conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esplosione degli impianti e per mettere al sicuro materiali pericolosi.

Menghini Emilio, l'8 ottobre 1970 in Genova. — In servizio presso una centrale del gas non esitava ad affrontare, unitamente ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, penetrate nello stabilimento, per scongiurare il pericolo delle catastrofiche conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esplosione degli impianti e per mettere al sicuro materiali pericolosi.

Pastorino Michele, l'8 ottobre 1970 in Genova. — In servizio presso una centrale del gas non esitava ad affrontare, unitamente ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, penetrate nello stabilimento, per scongiurare il pericolo delle catastrofiche conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esplosione degli impianti e per mettere al sicuro materiali pericolosi.

Spinetti Cesare, l'8 ottobre 1970 in Genova. — In servizio presso una centrale del gas non esitava ad affrontare, unitamente ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, penetrate nello stabilimento, per scongiurare il pericolo delle catastrofiche conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esplosione degli impianti e per mettere al sicuro materiali pericolosi.

Vinerbi Mario, l'8 ottobre 1970 in Genova. — In servizio presso una centrale del gas non esitava ad affrontare, unitamente ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, penetrate nello stabilimento, per scongiurare il pericolo delle catastrofiche conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esplosione degli impianti e per mettere al sicuro materiali pericolosi.

Zunino Giuseppe, l'8 ottobre 1970 in Genova. — In servizio presso una centrale del gas non esitava ad affrontare, unitamente ad altri generosi, l'impeto di dilaganti acque alluvionali, penetrate nello stabilimento, per scongiurare il pericolo delle catastrofiche conseguenze che sarebbero potute derivare dall'esplosione degli impianti e per mettere al sicuro materiali pericolosi.

Imberti Cesare, il 15 ottobre 1970 in Ravenna, località Glorie di Mezzano. — Incurante del grave rischio personale, non esitava a calarsi in una vasca da vino per soccorrere un amico che mentre era intento alla pulitura, era rimasto vittima di tossiche esalazioni.

Partele Prospero, maresciallo d'alloggio ordinario dei carabinieri, il 14 novembre 1970 in Crespano del Grappa (Treviso). — Con sprezzo del pericolo, costituito dalla presenza di un contenitore di gas, non esitava ad introdursi, insieme ad un subalterno, in una abitazione in fiamme, riuscendo a trarre in salvo una anziana persona.

Cimino Lorenzo, appuntato dei carabinieri, il 14 novembre 1970 in Crespano del Grappa (Treviso). — Con sprezzo del pericolo, costituito dalla presenza di un contenitore di gas, non esitava ad introdursi, insieme ad un superiore, in una abitazione in fiamme, riuscendo a trarre in salvo una anziana persona.

De Maio Domenico, guardia di finanza, il 19 aprile 1971 in Como. — Con coraggioso e tempestivo intervento, traeva in salvo una persona che, sbalzata da un'autovettura precipitata in un canale, era in procinto di annegare.

(5095)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Pollutri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.498.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5530)

Autorizzazione al comune di Rocca San Casciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Rocca San Casciano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.151.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5531)

Autorizzazione al comune di Rocca Sinibalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Rocca Sinibalda (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.638.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5532)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Roviano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.135.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5533)

Autorizzazione al comune di Rio Saliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.450.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5534)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.764.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5535)

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Rocca Pia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.851.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5536)

Autorizzazione al comune di Rocca S. Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.182.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5537)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.389.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5538)

Autorizzazione al comune di San Gimignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di San Gimignano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.564.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5539)

Autorizzazione al comune di San Giovanni D'Asso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di San Giovanni D'Asso (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.341.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5540)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.714.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5541)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Pontano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Sant'Angelo in Pontano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.813.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5542)

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.227.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5543)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.260.138, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5544)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.784.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5545)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di S. Benedetto in Perillis (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere, un mutuo di L. 9.177.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5546)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di S. Stefano di Sessanio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.210.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5547)

Autorizzazione al comune di Sarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Sarzana (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.557.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5548)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Magra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Santo Stefano Magra (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5549)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.525.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5550)

Autorizzazione al comune di Sessa Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Sessa Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.001.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5551)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di S. Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.664.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5552)

Autorizzazione al comune di S. Martino sulla Marrucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di S. Martino sulla Marrucina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.475.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5553)

Autorizzazione al comune di Torrita di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Torrita di Siena (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.446.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5554)

Autorizzazione al comune di Trequanda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1972, il comune di Trequanda (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.265.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5555)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 443.683.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5556)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.735.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5557)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5558)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.521.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5559)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Verucchio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.370.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5560)

Autorizzazione al comune di Villamagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Villamagna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.129.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5561)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.409.746, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5563)

Autorizzazione al comune di Villa S. Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1972, il comune di Villa S. Maria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5562)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.224.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1717 della *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1971.

(5564)

Con decreto ministeriale in data 25 marzo 1972, il comune di Roccamena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.397.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4906 della *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 13 luglio 1970.

(5565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,40	582,40	582,20	582,40	582 —	582,40	582,25	582,40	582,40	582,40
Dollaro canadese	584,15	584,15	583,50	584,15	583,30	584,15	583,85	584,15	584,15	584,10
Franco svizzero	151,33	151,33	151,29	151,33	151,40	151,33	151,32	151,33	151,33	151,30
Corona danese	83,465	83,465	83,48	83,465	83,80	83,46	83,48	83,465	83,46	83,40
Corona norvegese	88,46	88,46	88,45	88,46	88,30	88,45	88,48	88,46	88,46	88,40
Corona svedese	121,92	121,82	121,75	121,92	121,90	121,82	121,82	121,92	121,82	121,80
Fiorino olandese	182,08	182,08	182 —	182,08	182,20	182,08	182,06	182,08	182,08	182 —
Franco belga	13,246	13,246	13,25	13,246	13,25	13,24	13,2420	13,246	13,24	13,20
Franco francese	115,70	115,70	115,75	115,70	115,60	115,70	115,71	115,70	115,70	115,65
Lira sterlina	1520,90	1520,90	1520,80	1520,90	1520 —	1520,90	1520,75	1520,90	1520,90	1520,90
Marco germanico	183,545	183,645	183,65	183,545	183,70	183,64	183,67	183,545	183,64	183,60
Scellino austriaco	25,243	25,243	25,25	25,243	25,27	25,24	25,2375	25,243	25,24	25,20
Escudo portoghese	21,64	21,64	21,60	21,64	21,60	21,64	21,62	21,64	21,64	21,60
Peseta spagnola	9,02	9,02	9,025	9,02	9 —	9,02	9,0225	9,02	9,02	9 —

Media dei titoli del 6 aprile 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,775
» 5 % (Città di Trieste)	94,225
» 5 % (Beni esteri)	94,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,95
» 5,50 % » » 1968-83	92,525
» 5,50 % » » 1969-84	94,075
» 6 % » » 1970-85	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	582,325
Dollaro canadese	584 —
Franco svizzero	151,325
Corona danese	83,472
Corona norvegese	88,47
Corona svedese	121,82
Fiorino olandese	182,07
Franco belga	13,244
Franco francese	115,705
Lira sterlina	1520,825
Marco germanico	183,657
Scellino austriaco	25,24
Escudo portoghese	21,63
Peseta spagnola	9,021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3375 Mod. 25-*A D.P.* — Data: 3 luglio 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico — Intestazione: Cessari Alfredo, nato a Napoli l'8 novembre 1888 — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 Mod. 241 — Data: 1° ottobre 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Torino — Intestazione: Cazzola Maria in Zanetta, nata a Montabone il 9 maggio 1903 — Titoli del debito pubblico: nominati: 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1972

(4471)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un sindaco effettivo del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 19 maggio 1951 e modificato con successivi decreti 28 maggio 1955, 13 settembre 1960, 27 luglio 1964, 29 aprile 1970 e 15 gennaio 1972;

Dispone:

L'avv. Gennaro Pavone è nominato sindaco effettivo del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1972

Il Governatore: CARLI

(5053)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 12 gennaio 1972 dal signor Beninich Giovanni, nato a Verteneglio (Pola) il 23 settembre 1887, residente a Trieste in via Rossetti, 57, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Benini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Beninich Giovanni è ridotto nella forma italiana di Benini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 17 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5139)

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/581 S. Dorligo della Valle del 15 novembre 1933, con il quale il cognome del sig. Matteo Slavec, nato a S. Dorligo della Valle il 6 febbraio 1867, venne ridotto in forma italiana di « Salvi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Ota ed ai figli Giovanni, Maria, Giuseppe e Angela;

Vista la domanda di data 7 febbraio 1972, corredata della prescritta documentazione, del nipote del predetto, sig. Federico Salvi, nato a S. Dorligo della Valle il 24 luglio 1930 ed ivi residente al n. 96, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Slavec », posseduto dal padre Giuseppe Slavec prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome Salvi nei confronti dell'istante è restituito nella forma originaria di « Slavec ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Cuk Anna, nata a Lubiana il 1° marzo 1938, moglie;
2) Salvi Roberto, nato a Trieste l'8 settembre 1962, figlio;
3) Salvi Adrijan, nato a Postumia il 20 febbraio 1965, figlio;
4) Salvi Boris, nato a Postumia il 20 febbraio 1965, figlio.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5069)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/581 S. Dorligo della Valle del 15 novembre 1933, con il quale il cognome del sig. Matteo Slavec, nato a S. Dorligo della Valle il 6 febbraio 1867, venne ridotto in forma italiana di « Salvi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Ota ed ai figli Giovanni, Maria, Giuseppe e Angela;

Vista la domanda di data 7 febbraio 1972, corredata della prescritta documentazione, della nipote del predetto, signora Salvi Bogomira in Ota, nata a S. Dorligo della Valle il 21 settembre 1931 ed ivi residente al n. 284, con la quale chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Slavec », posseduto dal padre Giuseppe Slavec prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome Salvi nei confronti dell'istante è restituito nella forma originaria di « Slavec ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 16 marzo 1972

p. *Il prefetto*: MICELI

(5070)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, per l'anno 1972

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1971, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1972;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate — sentiti i locali ordini forensi — hanno designato, per la composizione delle commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1972, sono costituite come appresso:

1. — CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Presidente effettivo:

Menicucci dott. Glauco, consigliere della corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;

Cassese prof. Sabino, nato ad Atripalda il 20 ottobre 1935, dell'Università degli studi di Urbino;

Ascoli avv. Clemente, nato a Perugia il 4 giugno 1913, dell'ordine di Ancona;

Stecconi avv. Riccardo, nato a Fermo il 22 luglio 1928, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Maggio dott. Carmelo, consigliere della corte di appello di Ancona.

Componenti supplenti:

Savina dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;

Romagnoli prof. Umberto, nato a Bologna il 23 ottobre 1935, dell'Università degli studi di Urbino;

Mezzanotte avv. Fulvio, nato a Carpegna il 17 dicembre 1920, dell'ordine di Ancona;

Vergari avv. Luigi, nato a Lecce il 5 dicembre 1919, del l'ordine di Ancona.

2. — CORTE DI APPELLO DI BARI

Presidente effettivo:

Serpico dott. Alberto, presidente di sezione della corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Finocchi dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;

Buttaro prof. Luca, nato a Bologna il 27 aprile 1925, dell'Università degli studi di Bari;

Losacco avv. Luigi, nato a Bari il 6 novembre 1904, dell'ordine di Bari;

Catalano avv. Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12 gennaio 1913, dell'ordine di Bari.

Presidente supplente:

Cecere dott. Mario, consigliere della corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Damiani dott. Angelo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;

Ruggiero prof. Giuseppe, nato a Bitonto il 28 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Bari;

Russo avv. Vincenzo, nato a Lucera il 17 dicembre 1917, dell'ordine di Bari;

Monopoli avv. Piero, nato a Bari il 26 febbraio 1924, dell'ordine di Bari.

3. — CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Presidente effettivo:

Iuzzolino dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Dardani dott. Ernesto, avvocato generale presso la corte di appello di Bologna;

Vellani prof. Mario, nato a Modena il 12 agosto 1921, dell'Università degli studi di Bologna;

Collina avv. Vincenzo, nato a Calderara di Reno il 1° ottobre 1913, dell'ordine di Bologna;

Tebano avv. Antonio, nato a Corigliano Calabro il 19 aprile 1929, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Tilocca dott. Ernesto, consigliere della corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Luchetti dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;

Bernini prof. Giorgio, nato a Bologna il 9 novembre 1928, dell'Università degli studi di Bologna;

Paolucci avv. Francesco, nato a Bologna il 20 ottobre 1930, dell'ordine di Bologna;

Ruggieri avv. Pietro, nato a Roma il 13 luglio 1932, dell'ordine di Bologna.

4. — CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Presidente effettivo:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Frau dott. Augusto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;

Guarneri prof. Giuseppe, nato a Gadesco il 31 marzo 1909, dell'Università degli studi di Parma;

Biemmi avv. Pierfranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia;

Chiodi avv. Giovanni, nato a Brescia il 9 luglio 1921, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Marzari dott. Mario, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti supplenti:

Corigliano dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;

Ghidini prof. Mario, nato a Parma il 7 novembre 1908, dell'Università degli studi di Parma;

Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;

Sicilia avv. Perugino, nato a S. Pietro in Guarano il 4 febbraio 1892, dell'ordine di Brescia.

5. — CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

Presidente effettivo:

Marielli dott. Manlio, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;

Salis prof. Lino, nato a Sassari il 28 febbraio 1905, dell'Università degli studi di Cagliari;

Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;

Atzori avv. Alcide, nato ad Ingurtosu il 16 ottobre 1926, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Andreozzi dott. Silverio, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Testaverde dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;

Concas prof. Luigi, nato a Pola il 10 maggio 1931, dell'Università degli studi di Cagliari;

Medda avv. Marco, nato a Cagliari il 1° aprile 1908, dell'ordine di Cagliari;

Ballero avv. Antonio, nato a Cagliari il 27 maggio 1919, dell'ordine di Cagliari.

6. — CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Scarpinato dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Cibardo Bisaccia dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta;

Bavetta prof. Giuseppe, nato a Palermo il 12 gennaio 1931, dell'Università degli studi di Palermo;

Russo Parrino avv. Emanuele, nato a Caltanissetta l'11 gennaio 1916, dell'ordine di Caltanissetta;

Mancuso avv. Calogero, nato a Caltanissetta il 9 aprile 1930, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Patànè dott. Sebastiano, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Sicari dott. Filippo, magistrato app. con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica di Caltanissetta;

Giordano prof. Alfonso, nato a Palermo il 22 dicembre 1928, dell'Università degli studi di Palermo;

Iacona avv. Garibaldi, nato a Corleone il 26 giugno 1930, dell'ordine di Caltanissetta;

Angilella avv. Giuseppe Silvio junior, nato a Caltanissetta l'11 luglio 1935, dell'ordine di Caltanissetta.

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Accolla dott. Salvatore, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Politi dott. Litterio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;

Grasso prof. Edoardo, nato a Catania il 22 gennaio 1922, dell'Università degli studi di Catania;

Consiglio avv. Sebastiano, nato a Lentini il 13 aprile 1923, dell'ordine di Catania;

Bucolo avv. Carmelo, nato a Paternò il 18 marzo 1901, del-dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Buttà dott. Salvatore, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti supplenti:

Fortunato dott. Pietro, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;

Siracusano prof. Delfino, nato a Catania il 16 dicembre 1929, dell'Università degli studi di Catania;

D'Arrigo avv. Cosimo, nato a Catania il 6 febbraio 1924, l'ordine di Catania.

Bonfiglio avv. Tommaso, nato a Lentini il 9 ottobre 1928, dell'ordine di Catania;

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Sacchi dott. Adolfo, presidente di sezione della corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Ammirati dott. Luigi, avvocato generale presso la corte di appello di Catanzaro;

Gullo prof. avv. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente in Cosenza;

Sapia avv. Orlando, nato a Rossano il 27 febbraio 1903, dell'ordine di Catanzaro;

Cantafora avv. Alfredo, nato a Castrovillari il 13 giugno 1903, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;

D'Agostino prof. avv. Alfredo, nato a Guardavalle il 9 agosto 1924, dell'Università degli studi di Messina, residente a Vibo Valentia;

Marini avv. Giuseppe, nato a Catanzaro il 6 agosto 1907, dell'ordine di Catanzaro;

Barbieri avv. Francesco Saverio, nato a Catanzaro il 19 dicembre 1913, dell'ordine di Catanzaro.

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Poggi dott. Renzo, presidente di sezione della corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;

Romano prof. Francesco, nato a Firenze il 13 novembre 1934, dell'Università degli studi di Firenze;

Taddei Elmi avv. Giorgio, nato a Firenze il 21 ottobre 1910, dell'ordine di Firenze;

Feri avv. Giuseppe, nato a Firenze il 10 marzo 1922, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Carabba dott. Enzo Fileno, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;

Vigoriti prof. Vincenzo, nato a Firenze il 26 febbraio 1941, dell'Università degli studi di Firenze;

Bechi avv. Arrigo, nato a Firenze il 4 gennaio 1907, dell'ordine di Firenze;

Nava avv. Demetrio, nato a Reggio Calabria il 16 luglio 1921, dell'ordine di Firenze.

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

De Giacomo dott. Cesare, presidente di sezione della corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Santaniello dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;

Tarello prof. Giovanni, nato a Genova il 4 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Genova;

Bevilacqua avv. Urano, nato a Verona il 3 aprile 1903, dell'ordine di Genova;

Foppiano avv. Ubaldo, nato a Genova il 9 febbraio 1927, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Gallerani dott. Luigi, consigliere della corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Lazzaro dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;

Bessone prof. Mario, nato a Genova il 24 settembre 1940, dell'Università degli studi di Genova;

Murtula avv. Franco, nato ad Apparizione il 20 agosto 1916, dell'ordine di Genova;

Vigotti avv. Roberto, nato a Savona il 18 dicembre 1923, dell'ordine di Genova.

11. — CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Presidente effettivo:

Sangiorgio dott. Mario, magistrato di Cassazione presso la corte di appello di L'Aquila.

Componenti effettivi:

Ruggiero dott. Corrado, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila;

Irti prof. Natalino, nato ad Avezzano il 5 aprile 1936, dell'Università degli studi di Perugia;

Relleva avv. Speranza, nato a L'Aquila il 27 ottobre 1902, dell'ordine di L'Aquila;

Guarnieri avv. Corrado, nato a Montereale il 18 aprile 1905, dell'ordine di L'Aquila.

Presidente supplente:

Cappuccio dott. Michele, presidente del tribunale di L'Aquila.

Componenti supplenti:

Pansini dott. Giovannalfonso, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avezzano;

Piscione prof. Piergiovanni, nato a Roma il 1° agosto 1927, dell'Università degli studi di Roma;

Arista avv. Vincenzo, nato a S. Demetrio nei Vestini il 19 settembre 1921, dell'ordine di L'Aquila;

Bonanni avv. Lino, nato ad Ocre il 24 settembre 1927, dell'ordine di L'Aquila.

12. — CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

Schinzari dott. Renato, presidente di sezione della corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Mazzeo dott. Carlo, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Lecce;

Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, dell'Università degli studi di Bari;

De Giorgi avv. Mario, nato a Lecce il 2 dicembre 1921, dell'ordine di Lecce;

Viola avv. Enrico, nato a Galatina il 24 ottobre 1919, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Motta dott. Attilio, consigliere della corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Chiriacò dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Lecce;

Bozzi prof. Rodolfo, nato a Bari il 31 ottobre 1925, della Università degli studi di Lecce;

Bonea avv. Alfio, nato a Lecce il 15 giugno 1927, dell'ordine di Lecce;

De Mauro avv. Gaetano, nato a Lecce il 12 dicembre 1930, dell'ordine di Lecce.

13. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Rizzo dott. Francesco, presidente di sezione della corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:

Langher dott. Antonio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Messina;

Martines prof. Temistocle, nato a Messina il 15 novembre 1926, dell'Università degli studi di Messina;

Romano avv. Adelio, nato a Messina il 4 febbraio 1920, dell'ordine di Messina;

Gatto avv. Letterio, nato a Messina il 25 agosto 1920, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

Lazzaro dott. Giovanni, consigliere della corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:

Blandaleone dott. Attilio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Messina;

Monacciani prof. Luigi, nato a Monte Argentario il 10 settembre 1906, dell'Università degli studi di Messina;

Crinò avv. Filippo, nato a Castroreale il 13 novembre 1930, dell'ordine di Messina;

Manganaro avv. Giuseppe, nato a Messina il 4 novembre 1931, dell'ordine di Messina.

14. — CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Odorisio dott. Casimiro, presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Consoli dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;

Sena prof. Giuseppe, nato a Milano il 7 novembre 1930, dell'Università degli studi di Milano;

Benvenuto avv. Alfredo, nato a Monterosso al Mare il 12 novembre 1914, dell'ordine di Milano;

Promontorio avv. Eugenio, nato a Parma il 18 marzo 1924, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Buggè dott. Alberto, consigliere della corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

Bonelli dott. Giovanni Battista, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;

Realmonte prof. Francesco, nato a Conversano il 15 novembre 1938, dell'Università cattolica S. Cuore di Milano;

Somaschini avv. Rinaldo, nato a Milano 16 agosto 1926, dell'ordine di Milano;

Bonatti avv. Rinaldo, nato a Milano il 4 novembre 1933, dell'ordine di Milano.

15. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

De Lise dott. Paolo, presidente di sezione della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Baffi dott. Federico, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;

Spagnuolo Vigorita prof. Vincenzo, nato a Napoli il 5 dicembre 1931, dell'Università degli studi di Napoli;

De Maria avv. Giovanni, nato a Napoli il 23 novembre 1919, dell'ordine di Napoli;

Pisani Massamormile avv. Mario, nato a Napoli il 27 febbraio 1925, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Mastursi dott. Antonio, consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Severino dott. Corrado, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;

Santangelo prof. Giovanni, nato a Venosa il 13 marzo 1904, dell'Università degli studi di Napoli;

Orefice avv. Renato, nato a Napoli il 20 maggio 1920, dell'ordine di Napoli;

Meo avv. Giuseppe, nato a Napoli il 22 maggio 1924, dell'ordine di Napoli.

16. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Romano dott. Francesco, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

De Simone dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;

Tranchina prof. Giovanni, nato a Messina il 24 giugno 1937, dell'Università degli studi di Palermo;

Calandra avv. Vincenzo, nato a Partanna il 28 ottobre 1909, dell'ordine di Palermo;

Roccella avv. Tullio, nato a Monreale il 4 novembre 1924, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Grasso dott. Gaetano Maria, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti supplenti:

La Cecla dott. Santi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;

Riccobono prof. Salvatore, nato a Palermo il 13 settembre 1910, dell'Università degli studi di Palermo;

Parlavecchio avv. Ferdinando, nato a Palermo il 28 settembre 1899, dell'ordine di Palermo;

Siracusa avv. Giuseppe, nato a Siculiana il 17 maggio 1920, dell'ordine di Palermo.

17. — CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Presidente effettivo:

Bellucchi dott. Antonio, presidente di sezione della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Colacci dott. Marino Aldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;

Giuliani prof. Alessandro, nato a Lecce il 20 settembre 1925, dell'Università degli studi di Perugia;

Bacicchi avv. Giuseppe, nato a Rovigno d'Istria il 18 marzo 1907, dell'ordine di Perugia;

Magnini avv. Dante, nato a Perugia il 30 gennaio 1921, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Cernetti dott. Giulio Cesare, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

De Franciscis dott. Pasqualino, procuratore della Repubblica di Perugia;

Dean prof. Fabio, nato a Perugia il 4 gennaio 1932, dell'Università degli studi di Perugia;

Mariani Marini avv. Alarico, nato ad Assisi il 26 novembre 1931, dell'ordine di Perugia;

Olivi avv. Alessandrina, nata a Perugia l'8 aprile 1924, dell'ordine di Perugia.

18. — CORTE DI APPELLO DI POTENZA

Presidente effettivo:

Intonti dott. Francesco, presidente di sezione della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Vitagliano dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;

Petroncelli prof. Mario, nato a Francavilla al Mare il 7 aprile 1906, dell'Università degli studi di Napoli;

Tamburrini avv. Antonio, nato a Tolve il 20 novembre 1893, dell'ordine di Potenza;

Valentini avv. Domenico, nato a Potenza il 26 marzo 1894, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Perrotti dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Vitale dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;

Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, della Università degli studi di Napoli;

Schettini avv. Eriberto, nato a Marsiconuovo il 1° febbraio 1908, dell'ordine di Potenza;

Morlino avv. Franco, nato a Potenza l'11 maggio 1911, dell'ordine di Potenza.

19. — CORTE DI APPELLO DI ROMA

Presidente effettivo:

Mancini dott. Armando, presidente di sezione della corte di appello di Roma.

Componenti effettivi:

Sangiorgio dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;

Lemmo prof. Elio, nato a Napoli il 28 maggio 1934, della Università degli studi di Genova;

Sciacca avv. Nunzio, nato a Patti il 24 dicembre 1909, dell'ordine di Roma;

Caruso avv. Ercole, nato a Petilia Policastro il 31 agosto 1930, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Desiderio dott. Arnaldo, consigliere della corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Macrì dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;

Guerra prof. Pietro, nato a Roma il 31 gennaio 1926, della Università degli studi di Roma;

Martino avv. Carlo, nato a Salerno il 28 gennaio 1931, dell'ordine di Roma;

Stella Richter avv. Giorgio, nato a Roma il 20 agosto 1935, dell'ordine di Roma.

20. — CORTE DI APPELLO DI TORINO

Presidente effettivo:

Rossi dott. Attilio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Cordero di Vonzo dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;

Siniscalco prof. Marco, nato a Torino il 16 marzo 1927, dell'Università degli studi di Torino;

Peyron avv. Alberto, nato a Torino al 19 febbraio 1902, dell'ordine di Torino;

Auberti avv. Pietro, nato a Castagnole Lanze il 14 novembre 1910, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Corgnier dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Caccia dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Torino;

Ferrari prof. Carlo, nato ad Alessandria il 22 agosto 1919, dell'Università degli studi di Torino;

Grande Stevens avv. Franzo, nato a Napoli il 13 settembre 1928, dell'ordine di Torino;

Delgrosso avv. Giorgio, nato a Roma il 30 dicembre 1916, dell'ordine di Torino.

21. — CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Presidente effettivo:

De Robertis dott. Corrado, presidente della corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;

Burdese prof. Alberto, nato a Torino il 2 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Padova;

Pompermaier avv. Michele, nato a Tesero il 29 agosto 1931, dell'ordine di Trento;

De Abbondi avv. Giulio, nato a Trento il 22 dicembre 1932, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Ponzielli dott. Manlio, presidente di sezione della corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;

Molari prof. Alfredo, nato a Padova il 20 gennaio 1928, dell'Università degli studi di Padova;

Frizzi avv. Giuseppe, nato a Padova il 17 marzo 1927, dell'ordine di Trento;

Valcanover avv. Renato, nato a Trento il 22 dicembre 1923, dell'ordine di Trento.

22. — CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Presidente effettivo:

Franz dott. Gino, magistrato di Cassazione presso la corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Mayer dott. Alberto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trieste;

Florio prof. Francesco, nato a Milano il 6 aprile 1921, della Università degli studi di Trieste;

Ferluga avv. Mario, nato a Trieste il 25 luglio 1900, dell'ordine di Trieste;

Lantschner avv. Giorgio, nato a Trieste il 19 settembre 1922, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Caldarone dott. Luigi, consigliere della corte di appello di Trieste.

Componenti supplenti:

De Franco dott. Alfredo, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Trieste;

Gabrielli prof. Giovanni, nato a Trieste il 5 agosto 1939, dell'Università degli studi di Trieste;

Dimini avv. Giulio, nato a Trieste il 15 aprile 1929, dell'ordine di Trieste;

Girometta avv. Romano, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine di Trieste.

23. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Di Oreste dott. Luigi, presidente di sezione della corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;

Zuccalà prof. Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15 febbraio 1925, dell'Università degli studi di Padova;

Cesari avv. Giovanni, nato ad Ancona l'11 dicembre 1932, dell'ordine di Venezia;

Salzer avv. Giuseppe, nato a Fiume il 23 settembre 1922, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Ruberto dott. Ambrogio, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Faranda dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;

Suppiej prof. Giuseppe, nato a Venezia il 4 agosto 1927, dell'università degli studi di Padova;

Pratilli avv. Giovanna, nata a Milano il 27 gennaio 1895, dell'ordine di Venezia;

Stochino avv. Luigi, nato a S. Donà di Piave il 26 gennaio 1926, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1972 è di L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) sul cap. 1051, art. 3, e di L. 2.000.000 (duemilioni), sul cap. 1051, art. 8.

Roma, addì 4 marzo 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1972
Registro n. 12 *Grazia e giustizia, foglio n.* 334

(5305)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario in prova del ruolo centrale di segreteria

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 2812 in data 30 novembre 1971 della giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a cinque posti di vice segretario in prova del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Per i dipendenti di ruolo dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età. Si prescinde, altresì, dal requisito dell'età per il personale temporaneo dell'O.N.M.I. in quanto in possesso alla data di assunzione del requisito stesso;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte ed una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile: libro I del codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
2) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
3) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
4) nozioni di diritto del lavoro;
5) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
6) nozioni di statistica teorica: generalità, dati statistici, leggi statistiche;
7) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1) e 2); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla presidenza O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazioni che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di ragioniere e perito commerciale, in originale o in copia autenticata dal notaio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10, unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretario in prova del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova, con esito favorevole, i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo con la qualifica di vice segretario del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.032.600 annue, oltre le indennità di legge).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I.
Lungotevere Ripa, 1 ROMA

Il sottoscritto residente oppure domiciliato in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a cinque posti di vice segretario in prova del ruolo centrale di segreteria (carriera di concetto) indetto il 14 febbraio 1972.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a il (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del diploma di .,

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4);

g) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso nè nella destituzione nè nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni:

Data

Firma (6)

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

(4868)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso, per esami, a cento posti di medico provinciale in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi e i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del Continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) o dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da: Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica araba unita, Repubblica araba siriana e dalla Penisola arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sempre che non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti.

C) Buona condotta.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

F) Laurea in medicina e chirurgia.

G) Abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32° anno i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitivo, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per la prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti

rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere decaduti dall'impiego;

11) salvo diverso apprezzamento dell'amministrazione, gli aspiranti potranno indicare la sede di proprio gradimento.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda. o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma da opporsi in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio nonchè eventuali prove facoltative, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, Eur, piano terra, il giorno 6 giugno 1972, con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma, il giorno 12 luglio 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ed abbiano superato la prova scritta, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove suddette nelle sedi e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica e all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo; unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

A) Diploma originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo.

C) Estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto allo aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

D) Certificato di cittadinanza italiana.

E) Certificato di godimento dei diritti politici.

F) Certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

G) Certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 che, all'uopo deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una

esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

H) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tale documento non può essere sostituito con il foglio di congedo illimitato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;

2) titolo di studio;

3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, in rafferma, in carriera continuativa e quelli che appartengono a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati alla Amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1972
Registro n. 3, *foglio n.* 285

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio.

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:

A) *Igiene generale e speciale*:

1) Igiene generale:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati struttura meccanica - aria del suolo acque freatiche temperatura inquinamento e autodepurazione del suolo risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: captazione delle acque criterio per il giudizio di potabilità approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - causa di inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: fattori fisici componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene inquinamento dell'aria nozioni di climatologia acclimatazione.

Abitazione: scelta e preparazione del terreno mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività ventilazione naturale ed artificiale riscaldamento e raffreddamento illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico smaltimento naturale ed artificiale dei liquami spazzatura domestica e stradale smaltimento del materiale di rifiuto controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) avvelenamenti e tossinfezioni alimentari vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

Igiene rurale: case rurali alimentazione degli agricoltori influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino bonifiche agricole.

Igiene urbana: risanamenti urbani piani regolatori salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) fognatura urbana macelli pescherie mercati norme igieniche applicabili ai teatri -

ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia igiene della gravidanza e del parto allattamento naturale e artificiale e misto surrogati del latte istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costituzione degli edifici scolastici cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche arredamento malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro educazione fisica igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro ambienti di lavoro malattie del lavoro soveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per malattie infettive) sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone profilassi delle malattie infettive a bordo ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere igiene ferroviaria disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

B) *Malattie infettive; malattie di particolare rilevanza sociale; aspetti tecnico-organizzativi di alcuni servizi sanitari:*

1) Generalità sulle malattie infettive epidemie ed endemie focolai di endemicità fonti di infezioni veicoli, meccanismo dell'azione patogena dei germi predisposizione individuale aspetti vari e natura della immunità fattori sociali disinfezione e disinfestazione profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo-tonsillari, rabbia, herpes zoster, varicella, vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettsiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi.

3) I tumori maligni; le malattie reumatiche; le malattie cardiovascolari; gli stati disendocrini e dismetabolici; le tossicosi da stupefacenti e da sostanze psico-attive; le malattie veneree; i servizi trasfusionali e la produzione degli emoderivati; le indagini di massa nella medicina preventiva; l'assistenza ai discinetici; ai mutilati ed agli invalidi civili.

PROVA PRATICA

Consiste in due parti:

A) *Indagini di laboratorio:*

1) Prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile.

2) Prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie.

3) Riconoscimento dei più importanti parassiti animali.

4) Saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica.

5) Prova fisica applicata all'igiene (igrometria, barometria, fotometria).

B) *Esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.*

COLLOQUIO

A) *Le materie della prova scritta e pratica.*

B) *Statistica e demografia:*

1) Valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporto di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche).

2) Stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità).

C) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica.*

D) *Lingua estera facoltativa* (conversazione, lettura e traduzione a vista), *a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.*

Roma, addì 25 ottobre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) nato a (provincia .) il residente in (provincia .) via chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cento posti di medico provinciale in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di in data .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data presso l'Università di (o dall'Università di) .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni in qualità di ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione in qualità di .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito

l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova facoltativa di lingua estera sceglie la lingua

12) gradirebbe essere destinato presso la sede di (o le sedi);

13) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo

Data

Firma

N.B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4869)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2663 del 18 giugno 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 1316 del 9 aprile 1971, modificato con decreto n. 3330 del 25 ottobre 1971, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che, per tanto, si debba procedere all'approvazione della graduatoria formulata dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di veterinario condotto indicato in premessa:

1. Alizoni Alessandro	punti	70,020
2. Agosti Giovanni	»	61,332
3. Morandi Paolo	»	58,000
4. Leonardi Vittorio	»	56,740
5. Peveri Franco	»	55,300
6. Ventura Stefano	»	55,300
7. Accorsi Paolo	punti	55,000
8. Campanelli Secondo	»	54,300
9. Mascherpa Carlo	»	54,300
10. La Rosa Fausto	»	54,130
11. Cardoni Claudio	»	54,000
12. Zuffada Sante	»	54,000
13. Primicerio Umberto	»	53,917
14. Prever Bruno	»	52,271
15. Aliprandi Luigi	»	52,000
16. Campesato Vincenzo	»	51,000
17. Chiari Corrado	»	50,434
18. Moretti Maurizio	»	50,300
19. Ferrari Antonio	»	50,000
20. Caravita Augusto	»	48,300
21. Marani Francesco	»	48,300
22. Falzoni Carlo	»	48,000
23. Alasonatti Mario	»	47,720
24. Costi Vincenzo	»	44,300
25. Maffezzoli Giorgio	»	44,300
26. Fiorentini Giuseppe	»	44,300
27. Rosin Cesare	»	44,000
28. Tazzioli Luciano	»	44,000
29. Bonomini Sandro	»	44,000
30. Chiminello Pietro	»	44,000
31. Gilli Faliero	»	44,000
32. Zanetti Eugenio	»	44,000
33. Biondi Antongiovanni	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Piacenza e del comune interessato.

Piacenza, addì 9 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1110 del 9 marzo 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1969;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alizoni Alessandro è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del consorzio Bobbio-Coli-Cortebrugnatella, vacante alla data 30 novembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Piacenza e del comune interessato.

Piacenza, addì 9 marzo 1972

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(4853)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.